Confartigianato Imprese

Le novità fiscali di fine anno:

Decreto "Legge Fiscale"

(D.l. n. 193 del 22.10.2016 convertito in Legge n. 225 del 1° dicembre 2016)

La Legge di Stabilità (Finanziaria 2017)

(Legge n. 232 dell'11.12.2016)

Il DECRETO FISCALE e LEGGE DI STABILITA' (Finanziaria 2017)

Confartigianato Imprese

IL DECRETO FISCALE

↓

I PROVVEDIMENTI

↓

"Spesometro trimestrale"

"Liquidazioni IVA trimestrali"

Adempimenti soppressi

Rottamazione Cartelle Esattoriali

Studi di Settore

Cedolare Secca

DECRETO FISCALE
NUOVI OBBLIGHI PER LE IMPRESE

Confartigianato Imprese

A decorrere **dal 1° gennaio 2017** è disposta, **l'abrogazione** di alcuni adempimenti e **l'introduzione** di **due nuovi obblighi**:

1) La **comunicazione** analitica dei dati delle **fatture emesse e ricevute**;

2) La **comunicazione** dei **dati** delle **liquidazioni** periodiche **IVA**.

"Spesometro Trimestrale"

Soppresso **dal 1° gennaio 2017** obbligo di invio dello "***Spesometro Annuale***"
Introdotto, **dal 2017**, obbligo **invio trimestrale** dei seguenti dati:
- fatture emesse nel trimestre
- fatture ricevute (comprese le bollette doganali) nel trimestre
- note di variazioni ricevute /emesse nel trimestre.

Invio "Spesometro Trimestrale"

- **Invio trimestrale effettuato** *telematicamente* **entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre**, ad ***eccezione*** di quello relativo al **2° trimestre**, che deve avvenire **entro il 16 settembre**.

- Le scadenze "**a regime**" sono:

1° trimestre: invio comunicazione entro il **31 maggio**

2° trimestre: invio comunicazione entro il **16 settembre**

3° trimestre: invio comunicazione entro il **30 novembre**

4° trimestre: invio comunicazione entro il **28/29 febbraio** anno successivo.

- **Solo per il primo anno di applicazione** (***2017***), l'invio relativo al **primo semestre** è effettuato **entro il 25 luglio 2017**.

Invio trimestrale "Liquidazioni IVA"

- E' previsto **l'invio trimestrale** dei **dati delle liquidazioni periodiche IVA e** il riconoscimento di un **credito d'imposta per adeguamento tecnologico**.
- L'invio telematico della comunicazione dei dati riepilogativi relativi alle liquidazioni periodiche IVA (*mensili o trimestrali*) avrà le **stesse scadenze** dello "***Spesometro trimestrale***".
- Le scadenze "**a regime**" sono le seguenti:

  1° trimestre: invio comunicazione entro il **31 maggio**
  2° trimestre: invio comunicazione entro il **16 settembre**
  3° trimestre: invio comunicazione entro il **30 novembre**
  4° trimestre: invio comunicazione entro il **28/29 febbraio** anno successivo.

- **Soggetti esonerati:**

  - coloro che **non** sono **obbligati** alla **presentazione** della **dichiarazione annuale I.V.A**. (*operatori esenti*, *forfetari*, *regime di vantaggio*);
  - soggetti **non obbligati** all'effettuazione delle **liquidazioni periodiche IVA**.

Credito d'imposta per adeguamento tecnologico

- E' previsto un **credito d'imposta** "*una-tantum*" per l'adeguamento tecnologico collegato all'invio trimestrale delle "*liquidazioni IVA*" e allo "*Spesometro trimestrale*".
- Il **credito d'imposta** è pari a **euro 100** e spetta ai **soggetti in attività nel 2017** che, nell'anno precedente a quello di sostenimento del costo per l'adeguamento tecnologico, hanno realizzato un **volume d'affari pari o inferiore a euro 50.000**.
- Il **credito d'imposta** **non concorre alla formazione del reddito** ai fini IRPEF/IRES e IRAP.
- **Utilizzabile** esclusivamente in **compensazione dal 1° gennaio 2018**.
- **Credito d'imposta** di **euro 50** a favore dei contribuenti che optano, entro il 31 dicembre 2017, per **memorizzazione elettronica e trasmissione telematica** all'Agenzia delle Entrate dei **corrispettivi giornalieri** delle cessioni di beni/prestazioni di servizi.

Sanzioni relative allo "Spesometro Trimestrale".

- **L'omessa** od **errata comunicazione** dei dati delle fatture emesse/ricevute ("*spesometro trimestrale*"), è **punita** con la sanzione di **euro 2 per ciascuna fattura**, entro **il limite massimo** di euro **1.000** per ciascun trimestre.

- **La sanzione è ridotta alla metà**, entro il limite **massimo** di euro **500**, se la **trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi** o se entro il medesimo termine è effettuata la trasmissione corretta.

Sanzioni relative alla "Comunicazione dati liquidazioni periodiche"

- **L'omessa**, **incompleta** od **infedele** comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche **è punita con la sanzione da euro 500 ad euro 2.000**. **La sanzione è ridotta alla metà** se la trasmissione è effettuata entro i 15 giorni successivi.

Adempimenti soppressi

A decorrere **dal 1° gennaio 2017 sono soppressi**:

a) **comunicazione dati** relativi ai **contratti** stipulati dalle società di leasing e dagli *operatori commerciali che svolgono attività di locazione e noleggio*

b) **modelli Intrastat** relativi agli **acquisti intracomunitari di beni e servizi** ricevuti da soggetti stabiliti in un altro Stato membro UE

c) **comunicazione** delle cessioni di beni e prestazioni di servizi per valori superiori a 10.000 euro annuali, da o nei confronti di operatori residenti o domiciliati in **Paesi Black List** a **decorrere dalle comunicazioni relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016**

Rottamazione cartelle

- "***Definizione agevolata***" dei **carichi** affidati agli agenti della riscossione negli **anni** compresi **tra il 2000 e il 2016**;
- Il contribuente potrà pagare solo le ***somme iscritte a ruolo a titolo di capitale***, di ***interessi legali*** e di *remunerazione* del servizio di *riscossione*
- **Non sono dovute sanzioni**, **interessi di mora** e le **sanzioni e somme aggiuntive** su crediti previdenziali
- Il **pagamento** potrà essere **dilazionato** in rate nel corso del **2017** e nel **2018** (***70%*** *del debito anno* ***2017*** *nei mesi di luglio, settembre e novembre e* ***30%*** *nell'anno* ***2018*** *nei mesi di aprile e settembre per un massimo 5 rate*)
- **Necessario presentare** apposita **dichiarazione**, **entro il 31 marzo 2017**
- **L'agente della riscossione comunica, entro il 31 maggio 2017, gli importi dovuti da ciascun contribuente** che presenta istanza e fornisca i dati necessari ad individuare i carichi definibili.

Rottamazione cartelle

- **L'agente della riscossione**, **entro il 28 febbraio 2017**, **avvisa** il debitore dei carichi affidati nell'anno 2016 ma per i quali, **alla data del 31 dicembre 2016**, risulta non ancora notificata la relativa cartella di pagamento e/o l'avviso di presa in carico degli accertamenti esecutivi

- **La procedura si estende**, a specifiche condizioni, **ai soggetti** che abbiano già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dall'**agente della riscossione**.

Definizione agevolata somme Enti Locali

- "***Definizione agevolata***", **- provvedimenti notificati fra il 2000 ed il 2016 -** consistente nell'*esclusione delle sole sanzioni*, delle **Entrate Regionali** e degli **Enti Locali**, demandando ai relativi Enti la disciplina di attuazione e dandone notizia mediante pubblicazione sul proprio sito istituzionale.

- **Ammessa rateizzazione non oltre** il 30 settembre 2018.

Nuovi studi di settore

- **Aboliti gli studi di settore**, **in sostituzione** **introdotti**, *dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017*, "***Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale***", a cui sono collegati livelli di "***premialità***" per i "***contribuenti più affidabili***"

- ***A partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2017***, il Ministro dell'Economia e delle Finanze individua con decreto "***Indici Sintetici di Affidabilità Fiscale***" contestualmente all'adozione degli "***Indici***", ***cessano di avere effetto***, **ai fini dell'accertamento dei tributi**, *le disposizioni relative agli* "**Studi di Settore**" ed ai "**Parametri**".

DECRETO FISCALE
ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE

Confartigianato Imprese

Rappresenta il posizionamento di ogni contribuente rispetto a una serie di indicatori significativi

I principali aspetti utilizzati per la misurazione dell'indice:

- Analisi preventiva di affidabilità dei dati dichiarati
- Analisi delle anomalie economiche
- Analisi di plausibilità di valore aggiunto, ricavi/compensi, reddito

Indice di affidabilità/compliance

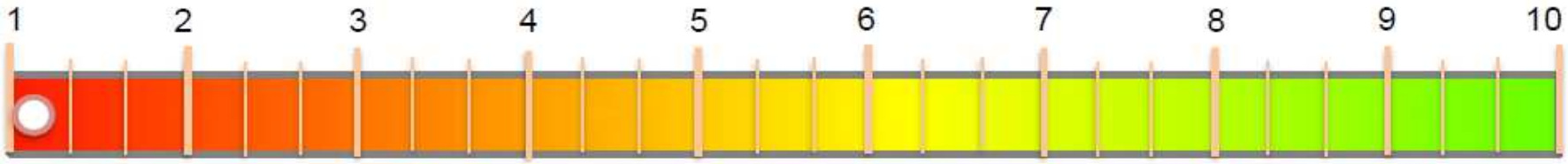

DECRETO FISCALE
ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE

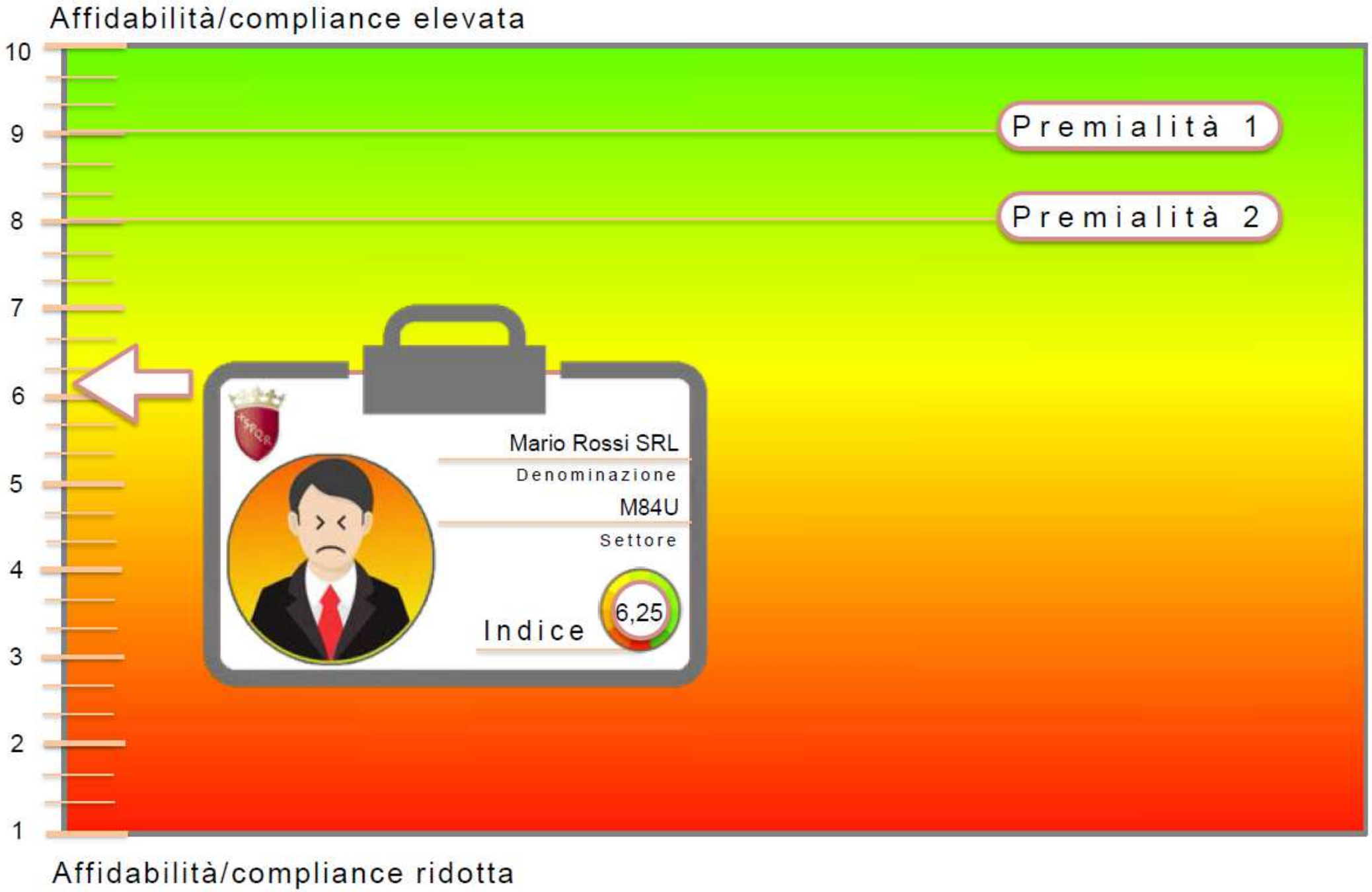

DECRETO FISCALE
ABOLIZIONE STUDI DI SETTORE

Confartigianato Imprese

Indice

Codice Fiscale 1234567891

Anno d'imposta 2015

Password

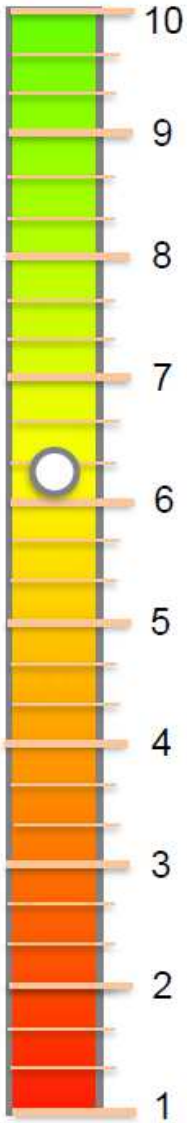

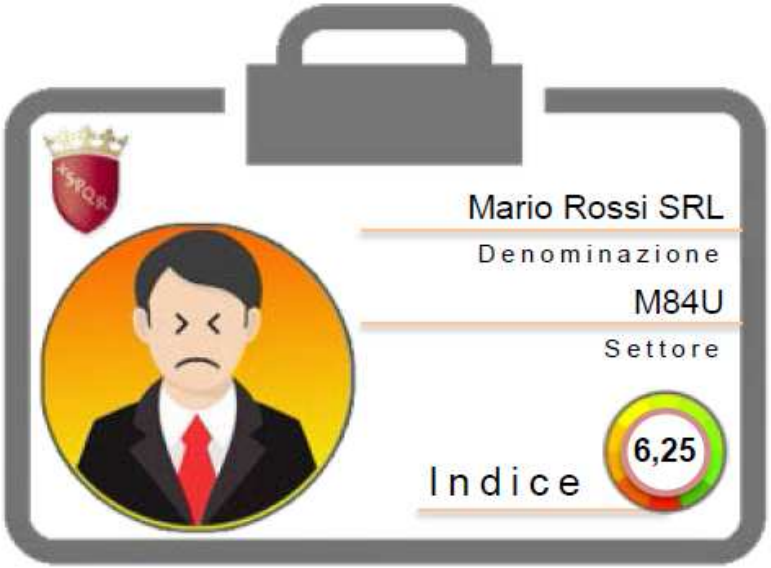

Valore aggiunto per addetto	8,26
Reddito per addetto	1
Ricavi per addetto	2,87
Costi residuali di gestione sui ricavi	8,14
Durata delle scorte	6,57
Costo del venduto per addetto	7,92
Valore dei beni strumentali per addetto	7,94

Disposizioni in materia di "Cedolare Secca"

- Attenuati gli effetti per la mancata presentazione della **comunicazione** relativa alla **proroga del contratto di locazione** in "*Cedolare Secca*"
- **Nessuna revoca dell'opzione** *effettuata in sede di registrazione* se il comportamento del contribuente è coerente alla volontà di optare per la "*Cedolare Secca*" (versamenti e indicazione in dichiarazione)
- **Modifica della sanzione** per la **mancata presentazione** della **comunicazione** in ordine ai contratti per cui è stata esercitata l'opzione
- **Estensione della sanzione**, prevista *per la mancata comunicazione della risoluzione del contratto*, anche alla **mancata comunicazione della proroga** (anche tacita).
- La sanzione è ridefinita come segue:

  - misura **fissa** pari a **100 euro**,

  - **ridotta** a **50 euro** se la comunicazione è presentata **entro 30 gg**.

LA LEGGE DI STABILITA' FINANZIARIA 2017

I PROVVEDIMENTI

Proroga detrazione 50% e 65%

Maxi - Ammortamento e Iper - Ammortamento

Tassazione per Cassa Contabilità Semplificate

Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI)

Provvedimenti a sostegno delle famiglie

PROROGA DELLA DETRAZIONE DEL 50% - 65%

- **Confermata proroga per tutto il 2017** delle agevolazioni IRPEF per **interventi di recupero del patrimonio edilizio** alle medesime condizioni previste per l'annualità 2016 (50% della spesa di max. 96.000 euro)
- **Confermata proroga per tutto il 2017** delle agevolazioni IRPEF/IRES per **interventi di riqualificazione energetica**, alle medesime condizioni previste per l'annualità 2016 (detrazione del 65%)

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA SU PARTI COMUNI CONDOMINIALI

- **Proroga fino al 2021 per** gli **interventi** di **riqualificazione energetica su parti comuni degli edifici condominiali**

- **Spese 1.1.2017 - 31.12.2021** per **interventi di riqualificazione energetica su parti comuni condominiali** la detrazione è attribuita nella maggior misura del:

NOVITA'

a) **70%** - interventi che interessano *l'involucro dell'edificio con un'**incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda** dell'edificio stesso*

b) **75%** - interventi finalizzati a migliorare la **prestazione energetica invernale e estiva** conseguendo almeno la qualità media di cui al Decreto Ministeriale del 26.6.2015

- **Asseverazione** professionista abilitato **mediante Attestazione della Prestazione Energetica dell'edificio** (***APE***)
- Spesa **non superiore a € 40.000** per ciascuna unità immobiliare
- **Possibile cedere credito ai fornitori** che hanno effettuato interventi, e/o **a soggetti privati**, con possibilità di successiva cessione del credito.

PROROGA BONUS MOBILI ED ELETTRODOMESTICI

- **Proroga detrazione IRPEF** prevista **per l'acquisto di mobili e/o grandi elettrodomestici** categoria A+ (A se forni) destinati all'arredo dell'immobile oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio **nella misura del 50% su max. 10.000 euro**

- **Gli interventi** di recupero del patrimonio edilizio **devono essere iniziati a decorrere dal 1°gennaio 2016** e le **spese devono essere sostenute nell'annualità 2017**

- **La detrazione** avverrà **in 10 quote costanti** e l'ammontare della spesa detraibile (max. 10.000 euro) è indipendente rispetto all'importo delle spese sostenute per i lavori di recupero del patrimonio edilizio.

PROROGA MAXI – AMMORTAMENTO

- **Prorogata la possibilità** per imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in **beni strumentali nuovi entro il 31.12.2017** (*anche entro il 30.6.2018 a condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato l'ordine e sia pagato acconto in misura pari almeno al 20% del costo di acquisizione*), **d'incrementare il relativo costo di acquisizione del 40%** al fine della determinare delle quote di **ammortamento** e/o dei **canoni di leasing**

- **Esclusione** per **veicoli a deducibilità limitata** (*autovetture non utilizzate in modo esclusivo per l'esercizio dell'impresa*)

- L'**acconto IRPEF / IRES 2017** deve essere **determinato non considerando la maggiorazione** del 40% dell'ammortamento e/o dei canoni di leasing

NOVITA'

IPER – AMMORTAMENTI

- Le imprese che effettuano **investimenti** in **beni nuovi finalizzati a favorire processi di trasformazione tecnologica e/o digitale, entro il 31.12.2017** (*anche entro il 30.6.2018 condizione che entro il 31.12.2017 sia accettato l'ordine e sia pagato acconto in misura pari almeno al 20% del costo di acquisto*), il **costo d'acquisto è incrementato del 150%**

- Per i soggetti in esame che effettuano nello stesso periodo **investimenti in beni immateriali strumentali**, **il costo d'acquisto è aumentato del 40%**

- Necessaria **dichiarazione** del legale rappresentante (se **costo superiore a 500.000 euro perizia tecnica giurata**), che attesti:

  a) che il bene possiede le caratteristiche tecniche (allegati "A" e "B")

  b) che il bene è interconnesso al sistema aziendale di gestione

- **Acconto IRPEF / IRES 2017: rideterminare reddito 2016 senza considerare maggiorazione** 150% - 40%.

LA TASSAZIONE PER CASSA DELLE IMPRESE IN CONTABILITA' SEMPLIFICATA

Dalla tassazione del reddito «maturato»

alla tassazione del reddito «percepito»

FINALITA' E OBIETTIVI

NOVITA'

Perché introdurre il "Regime di Cassa"

Per i soggetti in "contabilità semplificata", nella quasi totalità dei casi, la contabilità è tenuta quasi esclusivamente per *finalità tributarie*

- **La determinazione del reddito con il "criterio di cassa" per le imprese personali in contabilità semplificata risponde all'esigenza di evitare i negativi effetti, dei cronici ritardi di pagamento**

- **Avvicinare il momento del "prelievo d'imposta" alle concrete "disponibilità finanziarie" evitando esborsi per imposte su fatture non ancora incassate**

- **Per le attività d'impresa, il "regime di cassa" rappresenterebbe meglio la capacità contributiva delle imprese di minori dimensioni**

SOGGETTI AMMESSI AL NUOVO REGIME

NOVITA'

- Il "**regime di cassa**" rappresenta il **"regime naturale"** per tutti i soggetti in regime di "*contabilità semplificata*"

- **Imprese individuali e società di persone, in assenza di opzione per la contabilità ordinaria, determineranno il reddito d'impresa con il "criterio di cassa"**

- **L'opzione per la contabilità ordinaria** ritorna ad avere un **vincolo triennale in** quanto trattasi non solo di un cambio di "*regime contabile*" **(vincolo annuale)** ma di un cambio di "*regime di determinazione del reddito*" **(vincolo triennale).**

COME SI DETERMINA IL REDDITO TASSABILE

NOVITA'

Il reddito d'impresa è determinato:

	Ricavi percepiti (cassa)
-	**spese sostenute (cassa)**
+	**Plusvalenze**
-	**Minusvalenze**
-	**Sopravvenienze passive**
+	**Sopravvenienze attive**
-	**Ammortamenti**
-	**Accantonamenti vari (TFR, ecc)**

Da chiarire:

- il trattamento dei contributi in conto impianti;

Chiarito (TELEFISCO 2017):

- Deducibilità dei canoni di leasing: per **competenza**.

DAL 2017 NON RILEVANO PIU' LE RIMANENZE FINALI

Le "Rimanenze finali" relative all'esercizio precedente a quello d'ingresso nel "regime di cassa" sono interamente dedotte dal reddito relativo al 2017.

Per le imprese più strutturate, in cui le **Rimanenze** subiscono negli anni **variazioni consistenti**, **valutare** la convenienza di transitare in regime di "**contabilità ordinaria**".

NOVITA'

REGISTRI CONTABILI

- Introdotte **rilevanti modifiche contabili** per i soggetti che adotteranno la "*Contabilità Semplificata per Cassa*"

- Sono previste **3 possibili alternative:**

1) TENUTA DI 2 REGISTRI DISTINTI (INCASSI / PAGAMENTI)

- **Annotare** cronologicamente **in 2 distinti registri** i "**ricavi percepiti**" **e le "spese sostenute"**, **indicando per ciascun incasso e/o spesa**:
  a) l'importo
  b) le generalità - indirizzo - Comune di residenza del soggetto che effettua il pagamento
  c) gli estremi della fattura e/o di altro documento emesso

- Nei registri **annotare**, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, **gli altri componenti positivi / negativi di reddito**.

NOVITA'

REGISTRI CONTABILI

2) TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E INDICAZIONE MANCATI INCASSI / PAGAMENTI

- **I registri IVA sostituiscono i** *"Registri degli Incassi / Pagamenti"* se vengono **annotate separatamente** le **operazioni non soggette a registrazione IVA**
- In luogo delle **singole annotazioni** degli "**Incassi/Pagamenti**", **nel caso in cui l'Incasso/Pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione**, nei registri IVA dovrà essere riportato **l'importo complessivo** dei **mancati Incassi/Pagamenti** con l'indicazione delle fatture cui le operazioni si riferiscono.
- **I "Ricavi Percepiti/Costi Sostenuti"** dovranno essere **annotati separatamente nel periodo d'imposta d'Incasso/Pagamento**, *indicando il documento registrato ai fini IVA*.

NOVITA'

REGISTRI CONTABILI

3) TENUTA DEI SOLI REGISTRI IVA E PRESUNZIONE D'INCASSO / PAGAMENTO

- **Possibilità:** **tenere** i **soli registri IVA** **senza effettuare le annotazioni relative agli incassi / pagamenti** con **l'obbligo** della **separata annotazione** delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA
- **Presunzione** che la **data di registrazione dei documenti coincide con quella d'Incasso/Pagamento**

Esempio

Tutte le fatture/documenti **registrati entro il 31.12.2017, saranno considerati Incassati/Pagati nell'anno 2017**

- Per tale modalità è **richiesta** una specifica **opzione**, che avrà **validità minima triennale**.

NOVITA'

RIEPILOGO MODALITA' TENUTA REGISTRI CONTABILI

Alternativa 1	Tenuta di 2 registri distinti (Incassi / Pagamenti)
Alternativa 2	Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni no IVA e indicazione dell'importo complessivo mancati incassi / pagamenti al 31.12
Alternativa 3 per opzione	Tenuta dei registri IVA con annotazione separata operazioni no IVA senza annotazioni dell'importo incassato / pagato per effetto della coincidenza tra la data di registrazione con quella di incasso / pagamento del documento

Apposito Decreto Ministeriale definirà le modalità operative

IMPOSTA SUL REDDITO D'IMPRESA (IRI)

La nuova «flat tax» per le imprese personali

NOVITA'

FINALITA' E OBIETTIVI

Perché introdurre l'IRI

estende alle imprese individuali e società di persone le modalità di tassazione delle società di capitali (S.r.l.)

tassa alla medesima aliquota tutte le forme d'impresa, indipendentemente dalla natura giuridica dell'impresa

divide il reddito dell'impresa da quello dell'imprenditore rendendo possibile sgravare in modo sostanziale e percepibile il reddito reinvestito nell'impresa (*il reddito non distribuito è tassato all'aliquota dell'imposta sulle Società, generalmente inferiore all'aliquota marginale massima dell'imposta personale dell'imprenditore o dei soci*)

→ riconosce, concedendo un carico fiscale ridotto, l'utilità sociale della **patrimonializzazione** e dell'investimento nell'azienda

mantiene una tassazione analoga a quella degli altri redditi da lavoro sulla parte di reddito che l'imprenditore preleva dall'azienda per soddisfare i propri bisogni

→ ai fini IRPEF i **redditi da lavoro** (dipendente, autonomo, imprenditoriale) **sono tassati in maniera analoga** in capo alle persone fisiche

NOVITA'

SOGGETTI AMMESSI ALL'IRI

- **Sono ammessi all'Imposta sul Reddito d'Impresa (IRI) i seguenti soggetti:**

  a) Le società di persone: società in nome collettivo (s.n.c.) e società in accomandita semplice (s.a.s.)

  b) Le imprese individuali: anche gestite in forma d'impresa familiare

VINCOLO CONTABILE

- I soggetti che **accedono al regime** "**IRI**" dovranno tenere la "***contabilità ordinaria***", **anche se per opzione**

VINCOLO OPZIONE

- **L'opzione, se esercitata per accedere al regime "IRI", vincola il contribuente per 5 anni.**

NOVITA'

COME FUNZIONA L'IRI

- Il **reddito** di **imprese individuali** e **società di persone** in regime di "**contabilità ordinaria**" che opteranno per **l'imposizione proporzionale** e **separata** **è tassato proporzionalmente con aliquota dell'IRES - 24% -**

- Il **reddito di periodo**, **determinato con gli ordinari criteri**, **è ulteriormente diminuito delle somme prelevate da parte dell'imprenditore, dei collaboratori familiari o dei soci**

- **Le somme prelevate**, *dedotte dall'utile dell'esercizio e/o da utili precedenti già tassati IRI*, **sono tassate come reddito d'impresa**, *in capo al titolare, ai collaboratori familiari ovvero ai soci*

- **Le somme prelevate** *in capo al titolare, ai collaboratori familiari o dai soci* **partecipano alla progressività dell'IRPEF per il loro intero ammontare**.

NOVITA'

L'OPZIONE PER L'IRI

- Per essere assoggettati all'IRI è necessario esprimere **apposita opzione vincolante per 5 anni**
- Il **reddito d'impresa non è più tassato per "trasparenza"** in capo all'imprenditore individuale o ai soci
- Per evitare "*arbitraggi fiscali*", **i prelievi di utili**, tassati in capo ai soci **restano** applicabili le **regole** secondo cui i **prelevamenti di utile** saranno **tassati** per **le società** in relazione alle rispettive quote di partecipazione di ciascun socio al capitale sociale
- **Nel caso d'impresa familiare** il **51%** dei prelievi sarà imputato al titolare mentre il restante **49%** potrà essere ripartito con il collaboratore/i

IMPONIBILE PREVIDENZIALE

- **L'imponibile previdenziale** relativo ai contributi dovuti alla gestione *ARTIGIANI/ COMMERCIANTI* **è determinato al lordo dei prelievi** e secondo le precedenti regole di imputazione del reddito per trasparenza.

NOVITA'

SCHEMA RIEPILOGATIVO TASSAZIONE IRI

REDDITO IMPRESA

ADESSO

TASSAZIONE REDDITO

- LASCIATO IN AZIENDA → 24%
- PRELEVATO →

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)
	fino a euro 15.000,00	23
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41
oltre euro 75.000,00		43

PRIMA

TASSAZIONE REDDITO

- LASCIATO IN AZIENDA → NESSUNA AGEVOLAZIONE
- PRELEVATO NON PRELEVATO →

REDDITO (per scaglioni)		ALIQUOTA (per scaglioni)
	fino a euro 15.000,00	23
oltre euro 15.000,00	e fino a euro 28.000,00	27
oltre euro 28.000,00	e fino a euro 55.000,00	38
oltre euro 55.000,00	e fino a euro 75.000,00	41
oltre euro 75.000,00		43

ESEMPI TASSAZIONE IRI

NOVITA'

Esempio n. 1 (2017 primo anno di applicazione del regime)

- anno 2017 reddito d'impresa euro 30.000
- anno 2017 prelievi dell'imprenditore euro 30.000

Effetti reddito d'impresa tassato a sostitutiva al 24% ZERO
reddito IRPEF in capo al titolare 30.000 euro

Nessun variazione

Esempio n. 2 (2017 primo anno di applicazione del regime)

- anno 2017 reddito d'impresa euro 150.000
- anno 2017 prelievi dell'imprenditore euro 50.000

Effetti reddito d'impresa tassato a sostitutiva 24% euro 100.000
reddito IRPEF in capo al titolare euro 50.000

Risparmio IRPEF 18.350 euro

Esempio n. 3 (2017 primo anno di applicazione del regime)

- anno 2017 reddito d'impresa euro 50.000
- anno 2017 prelievi dell'imprenditore euro 30.000

Effetti reddito d'impresa tassato a sostitutiva 24% euro 20.000
reddito IRPEF in capo al titolare euro 30.000

Risparmio IRPEF 2.800 euro

I PROVVEDIMENTI

A

SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE

NOVITA'

IL PREMIO ALLA NASCITA

- Contributo di **800 euro** che la neomamma può chiedere **a partire dal settimo mese di gravidanza o all'adozione del bambino**

- La **richiesta** dovrà essere **presentata** all'INPS e l'assegno spetta in un'unica soluzione; **Il contributo è esentasse** in quanto l'importo erogato non concorrerà alla formazione del reddito complessivo

BUONO NIDO

- **Contributo a regime concesso a partire dal 2017** per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici / privati, che consiste in **un buono di € 1.000** su base annua
- Hanno **diritto** all'assegno **i genitori di neonati dal 2016** e potrà essere percepito per un massimo di un triennio (bambini da 0 a 3 anni)
- **Esteso anche al supporto** *presso la propria abitazione* **in favore dei bambini** al di sotto dei tre anni **affetti** da **gravi patologie croniche**

- La **richiesta** dovrà essere **presentata** all'INPS

NOVITA'

BUONO NIDO

- Il **buono nido** **non consente** di sfruttare la **detrazione** fiscale del **19%** per le **spese documentate** di **iscrizione** in **asili nido** sostenute dai genitori fino a un massimo di 632 euro

DETRAZIONE IRPEF PER FREQUENZA SCOLASTICA

- **Aumentata** **già con effetto dall'anno 2016** la **detraibilità** delle **spese** sostenute per la **frequenza** delle:

- **scuole dell'infanzia** - *scuole materne* –
- **scuole del primo ciclo di istruzione** - *scuole elementari e medie inferiori* –
- **scuole secondarie di secondo grado** - *scuole superiori* –

- Le **spese** in oggetto sono ora così **detraibili** - **19%** - nel **limite** di:

- **€ 564** per il **2016**
- **€ 717** per il **2017**
- **€ 786** per il **2018**
- **€ 800** per il **2019**.